

Sicurezza - Appalti interni

La fornitura di materiali e attrezzature e un caso particolare: il calcestruzzo

In tema di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è spesso poco conosciuta la problematica relativa alla fornitura di materiali e attrezzature nei luoghi di lavoro sede di unità produttiva di azienda; obblighi rivolti principalmente alla riduzione dei rischi cosiddetti "interferenziali", dovuti cioè alla compresenza di diverse realtà lavorative.

di Maurizio Magri - Ingegnere, Resp. U.O. Vigilanza Tecnica Direzione Regionale del Lavoro di Torino

1. Premessa

2. Obblighi del committente

3. Obblighi del fornitore

4. Obblighi del trasportatore

5. Un caso particolare: la fornitura di calcestruzzo in cantiere

1. Premessa

È necessario preliminarmente distinguere il concetto di appalto (derivante dall'art. 1655 del Codice Civile) da quello di fornitura, ed in tale senso la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione II, n. 15368 del 20 giugno 2009 arriva alla conclusione che:

«ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto o contratto d'opera quando alla prestazione di dare, tipica dell'una, si affianchi quella di fare, caratterizzante gli altri, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia, da considerare non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine d'accertare, nei singoli casi: se la fornitura della materia sia un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e tutte le attività a tal fine intese l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore venditore, come nelle ipotesi di realizzazione di un *opus unicum* o anche di un *opus* derivato dalla serie ma oggetto di sostanziali accertamenti o modifiche a richiesta del destinatario, nel qual caso si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera; oppure se dette attività costituiscano solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, onde è la sola consegna del bene stesso l'effettiva obbligazione del produttore venditore, ed in tal caso si è in presenza di un contratto di compravendita».

In altre parole la fornitura si limita a un "dare" il materiale e l'attrezzatura, mentre l'appalto è anche un "fare" sul materiale e l'attrezzatura, ed infatti la circolare n. 24/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale precisa che nella nozione di appalto ex art. 1655 del Codice Civile rientra anche la "fornitura con posa in opera" di materiali e attrezzature, in quanto caratterizzata dall'impiego di manodopera, ad esempio nell'assemblaggio e montaggio di una attrezzatura dopo la consegna.

È bene però precisare che, ai fini degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la dicitura "appalto" e "impresa appaltatrice", ingenerando qualche confusione negli interpreti, è usata, a parere dello scrivente, in maniera atecnica, cioè non solo in riferimento agli appalti ex art. 1655 del Codice Civile, ma in modo da ricomprendere tutte le modalità di esecuzione di un contratto, sia esso di lavori, di servizi e di fornitura.

A supporto della predetta tesi soccorre infatti il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che definisce anche «appalti pubblici di forniture» i contratti a titolo oneroso "diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti"; la fornitura è quindi anch'essa in via generale un appalto, soggetto agli obblighi dell'art. 26.

È utile ricordare inoltre che:

a) la determinazione n. 3/08 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture specifica che per "la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri" è possibile escludere preventivamente la stima dei costi della sicurezza;

b) l'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. esclude le mere forniture di materiali o attrezzature dall'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

c) l'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. esclude le mere forniture di materiali o attrezzature dalla necessità di redazione di un P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, previsto dall'art. 96, comma 1, lettera g), relativamente alle attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (cantieri edili).

Per procedere con l'analisi e ricomprendere i casi possibili in cui si può svolgere una fornitura giova infine introdurre i concetti di:

1) committente: qualsiasi soggetto che ordina ad un altro soggetto la fornitura di materiali e attrezzature, sempreché la fornitura avvenga all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, nei luoghi e spazi di cui abbia la disponibilità giuridica;

2) fornitore: qualsiasi soggetto che svolge, su ordinazione di un committente, la fornitura di materiali e attrezzature da effettuarsi nei luoghi o spazi di un'azienda fuori dalla sua disponibilità giuridica;

3) trasportatore: soggetto che, in conto proprio o in conto terzi, esegue la fase di trasporto del materiale e dell'attrezzatura dal fornitore al committente; può coincidere con il fornitore se questi effettua il trasporto in conto proprio, sarà un affidatario subappaltatore del fornitore se trasporta in conto terzi.

Si possono elencare ora i relativi obblighi del committente, del fornitore e del trasportatore quali si deducono da una lettura sistematica del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Obblighi del committente

Il committente che richiede una fornitura di materiali e attrezzature presso la propria azienda o unità produttiva o presso il cantiere edile in cui opera può essere:

a) un'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, un coltivatore diretto del fondo, un socio delle società semplici operanti nel settore agricolo, un artigiano o un piccolo commerciante;

b) un lavoratore autonomo che compie opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile;

c) un'impresa alla cui dipendenze prestano la propria opera "lavoratori", quali definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi in presenza di un "datore di lavoro".

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il committente non è soggetto a particolari obblighi, in quanto escluso dall'applicazione dell'art. 26.

Nel secondo caso, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il committente pur soggetto all'art. 26 non ha particolari obblighi in tale ruolo, in quanto non datore di lavoro di impresa con "lavoratori".

Nel terzo caso, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto il committente, in conformità alle indicazioni del suo D.V.R., Documento di Valutazione dei Rischi, dovrà:

a) verificare l'idoneità tecnico professionale del fornitore (sia esso impresa con lavoratori sia esso lavoratore autonomo) attraverso l'acquisizione del suo certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità, ex articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dare al fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

c) cooperare con il fornitore ed eventualmente il trasportatore suo subaffidatario all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività di fornitura di materiali o attrezzature;

d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con il fornitore ed eventualmente il trasportatore suo subaffidatario, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni svolte dal committente e le operazioni di fornitura di materiali e attrezzature (accesso, scarico, uscita).

In quest'ultimo caso sono previste sanzioni in carico al datore di lavoro del committente e/o al suo dirigente, e precisamente:

1) l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per non aver eseguito la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;

2) l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 750 a 4.000 euro per non aver fornito informazioni sui rischi presenti nella propria attività al fornitore ed eventualmente al suo trasportatore subaffidatario;

3) l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e/o coordinato gli interventi per la realizzazione delle medesime misure.

3. Obblighi del fornitore

Il fornitore che è incaricato di compiere una fornitura di materiali e attrezzature presso un'altra azienda che non sia la propria o presso un cantiere edile può essere:

a) un'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, un coltivatore diretto del fondo, un socio delle società semplici operanti nel settore agricolo, un artigiano o un piccolo commerciante;

b) un lavoratore autonomo che compie opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile;

c) un'impresa alle cui dipendenze prestano la propria opera "lavoratori", quali definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi in presenza di un "datore di lavoro".

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il fornitore non è soggetto a particolari obblighi, in quanto escluso dall'applicazione dell'art. 26.

Nel secondo caso, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il fornitore pur soggetto all'art. 26 non ha particolari obblighi in tale ruolo, in quanto non datore di lavoro di impresa con "lavoratori".

Nel terzo caso, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto il fornitore in conformità alle indicazioni del suo D.V.R., Documento di Valutazione dei Rischi, dovrà:

a) verificare l'idoneità tecnico-professionale del trasportatore (sia esso impresa con lavoratori sia esso lavoratore autonomo "padroncino") in conto terzi, se eventualmente se ne serve per le operazioni di consegna, attraverso l'acquisizione del suo certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità, ex articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dare al trasportatore in conto terzi subaffidatario della consegna dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare per le operazioni da eseguirsi presso il fornitore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché tutte le informazioni ricevute dal committente;

c) cooperare con il committente ed il trasportatore in conto terzi, se presente, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività di fornitura di materiali o attrezzature;

d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con il committente ed il trasportatore in conto terzi, se presente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze reciproche.

Anche in quest'ultimo caso sono previste sanzioni in carico al datore di lavoro dell'impresa fornitrice e/o al suo dirigente, e precisamente:

1) l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per non aver eseguito la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del trasportatore in conto terzi;

2) l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 750 a 4.000 euro per non aver fornito informazioni sui rischi presenti nella propria attività e in quella del committente al trasportatore in conto terzi subaffidatario;

3) l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e/o coordinato gli interventi per la realizzazione delle medesime misure.

4. Obblighi del trasportatore

Preliminarmente si ricorda che la fornitura di materiali e attrezzature, destinata a fine traslativo della proprietà, viaggia accompagnata da un Documento di Trasporto, in duplice esemplare (uno per il cedente e uno per il cessionario) e in forma libera (senza vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato), che contiene la data e il numero, la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, ma soprattutto, ai fini della corretta imputazione degli obblighi di sicurezza, della generalità dei soggetti coinvolti nell'operazione (fornitore, committente, eventuale trasportatore).

Il trasportatore in conto terzi che può essere incaricato dal fornitore di effettuare la consegna del materiale o dell'attrezzatura presso il committente può essere:

a) un lavoratore autonomo che compie opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, cosiddetto "padroncino";

b) un'impresa alle cui dipendenze prestano la propria opera "lavoratori", quali definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi in presenza di un "datore di lavoro".

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il trasportatore in conto terzi pur soggetto all'art. 26 non ha particolari obblighi in tale ruolo, in quanto non datore di lavoro di impresa con "lavoratori".

Nel secondo caso, si applica il comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e pertanto il trasportatore in conto terzi, in conformità al suo D.V.R., Documento di Valutazione dei Rischi, dovrà:

a) cooperare con il committente ed il fornitore sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività di fornitura di materiali o attrezzature;

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con il committente ed il fornitore, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze reciproche.

In quest'ultimo caso è prevista la sanzione in carico al datore di lavoro dell'impresa che effettua il trasporto e/o al suo dirigente nella misura dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e/o coordinato gli interventi per la realizzazione delle medesime misure.

In ogni caso il trasportatore riceverà, da parte del fornitore, le informazioni sui rischi specifici delle realtà in cui andrà ad operare, sia per il carico che per lo scarico dei materiali e/o delle attrezzature.

5. Un caso particolare: la fornitura di calcestruzzo in cantiere

Già la circolare n. 4/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale intervenendo sulle problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile, disponeva che:

«l'obbligo di redazione del P.O.S. risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all'All. 1 del D.Lgs. n. 494/1996 e non può essere esteso anche a quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti)» e che «le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l'attuazione delle particolari disposizioni organizzativo/procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994».

La recente lettera circolare 10 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tornando sul tema, ha trasmesso la «Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere», approvata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro nella riunione del 19 gennaio 2011.

La procedura, nelle sue linee portanti, riprende il paradigma della sicurezza delle forniture esposto nei paragrafi precedenti, contestualizzandolo al calcestruzzo prodotto in un luogo diverso da quello di utilizzo, disponendo in particolare che:

a) nel momento in cui l'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo ad un'altra impresa, si instaura un rapporto fra le due imprese, che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, dai commi 1 e 2 dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

b) il datore di lavoro dell'impresa fornitrice di calcestruzzo deve scambiare con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice tutte le informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori;

c) l'impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo un documento di informazioni, desunte dal P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o dal P.S.S. (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dal P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), riguardanti almeno l'area dove si svolge la fornitura, gli accessi al cantiere, la viabilità di cantiere, i rischi ambientali ed interferenziali presenti nel cantiere, i punti delle postazioni di getto e di posizionamento della autobetoniera e della pompa, l'effettuazione o meno delle operazioni di lavaggio finale delle autobetoniere, i nominativi del responsabile di cantiere e del coordinatore in fase di esecuzione ove presente;

d) il fornitore di calcestruzzo deve inviare, viceversa, all'impresa esecutrice un documento contenente le notizie generali sul fornitore e sul suo trasportatore subaffidatario, ove presente, la tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, il numero di operatori presenti, suoi e del trasportatore, con la mansione svolta, i rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature, pompaggio, lavaggio);

e) nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l'impresa fornitrice di calcestruzzo deve consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere, sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere;

f) i fornitori e i trasportatori di calcestruzzo si devono attenere alle procedure di emergenza, incendio, evacuazione, e di pronto soccorso, indicate dall'impresa esecutrice, desunte dal piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto.

Nella procedura è ribadito il fatto che l'impresa fornitrice di calcestruzzo e quella trasportatrice ove designata, non devono partecipare in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, in modo da poter essere esonerate dalla redazione di un loro autonomo P.O.S. e non necessitando altresì la compilazione di un D.U.V.R.I.

Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004, le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.